

REGOLAMENTO OMISSIONI CONTRIBUTIVE

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE ANOMALIE CONTRIBUTIVE

Premessa

I versamenti contributivi devono essere effettuati mensilmente dalle aziende il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di competenza della contribuzione.

Le aziende associate ricevono da parte del Fondo il regolamento per gli adempimenti contributivi.

Per versamento della contribuzione si deve intendere il pagamento dei contributi accompagnato dall'invio della relativa distinta di contribuzione di pari importo, nonché l'esecuzione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari al Fondo per l'elaborazione della contribuzione.

Il *service* amministrativo del Fondo procede all'abbinamento automatico fra le distinte di contribuzione ricevute via web e il flusso dei bonifici ricevuti dalla banca depositaria. I movimenti abbinati determinano l'accredito sul conto dell'iscritto tramite assegnazione del numero di quote risultante dalla divisione fra l'importo del versamento al netto delle spese ed il valore assunto dalla quota del comparto d'iscrizione alla fine del mese in cui il versamento è stato riconciliato.

I movimenti e le distinte non abbinati determinano l'avvio della procedura di sollecito, finalizzata a richiedere all'azienda la regolarizzazione delle anomalie contributive che impediscono la corretta riconciliazione della contribuzione.

Definizione di anomalie contributive

L'art. 8 dello Statuto prevede che:

“In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorata dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore

REGOLAMENTO OMISSIONI CONTRIBUTIVE

al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione, qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di Eurofer. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire Eurofer di eventuali costi legali e danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento”.

Per anomalie contributive dei soggetti tenuti alla contribuzione si intendono:

1. la mancata contribuzione
2. la ritardata contribuzione rispetto alle scadenze previste
3. il mancato invio della distinta di contribuzione oppure la sua errata compilazione oppure ancora l'invio della stessa su supporto cartaceo.
4. Il mancato o ritardato invio della documentazione amministrativa

Il mancato versamento della contribuzione e la mancata trasmissione della distinta, per quanto concerne il trattamento delle inadempienze, sono regolati nello stesso modo.

Procedura di sollecito

In caso di inadempienza viene attivata l'apposita procedura di sollecito al versamento ed il datore di lavoro sarà tenuto a versare, oltre alla contribuzione dovuta:

1. l'eventuale differenziale per il riallineamento del numero di quote spettanti a ciascun iscritto interessato (**cd. ristoro o danno diretto**);
2. gli interessi di mora sulla contribuzione dovuta e versata in ritardo nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali, elevati a 10 qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi (gli interessi di mora scattano dal mese successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento).

La procedura che consente il calcolo del danno causato sarà avviata dal Fondo non appena l'azienda ha sanato le anomalie che hanno ritardato l'investimento; pertanto la quantificazione

REGOLAMENTO OMISSIONI CONTRIBUTIVE

dell'esatto ammontare del ristoro della posizione per gli iscritti e gli interessi di mora dovuti sarà formalizzata all'azienda al termine della sanatoria.

Fermo restando la procedura sopra esposta, i calcoli relativi al ristoro delle posizioni degli iscritti e agli interessi di mora saranno eseguiti a cura del service amministrativo con cadenza annuale sulle contribuzioni ricevute a partire dal 01/12/2009.

La procedura di sollecito prevede che, in caso di comportamento inadempiente da parte delle aziende contribuenti, il fondo si attivi con le seguenti tempistiche e modalità:

- 1) entro **30 giorni** dalla prevista data di pagamento (giorno 16 di ciascun mese) senza che il bonifico sia giunto presso la Banca Depositaria, nel caso in cui lo stesso non corrisponda all'importo dichiarato in distinta e/o senza che la distinta di contribuzione sia pervenuta, il service amministrativo trasmette un sollecito scritto via e-mail ai referenti dell'azienda inadempiente e per conoscenza agli uffici del fondo.
- 2) Nel caso in cui, nei **30, 60, 90 gg.** successivi alla data del primo sollecito, i contributi o le distinte non siano ancora pervenuti, oppure i rispettivi importi non siano corrispondenti, il service provvede ad inviare mensilmente ulteriori solleciti scritti via e-mail ai referenti dell'azienda inadempiente e per conoscenza agli uffici del fondo.
- 3) decorsi **180° giorni** dalla prevista data di pagamento, gli uffici del Fondo provvedono, entro i due mesi successivi, ad inviare all'azienda inadempiente un sollecito scritto via raccomandata, valutando di concerto con il Direttore Generale se segnalare parallelamente la situazione di inadempienza alle OO.SS. e agli iscritti tramite **comunicazione scritta** o *(in alternativa) comunicazione pubblicata sul sito/ in area riservata aderenti..*
- 4) Qualora l'inadempienza perdurasse **per ulteriori 30 giorni**, successivamente alla comunicazione di cui al punto 3, gli uffici del fondo provvedono ad inviare un ulteriore sollecito scritto via raccomandata all'Azienda **(e, all'eventuale società committente in caso di appalto)** e apposita informativa via raccomandata ad ogni singolo iscritto. Per gli iscritti che presentano anomalie contributive, questa informativa può essere assorbita nella comunicazione periodica annuale che fotografa di regola la situazione fino al III trimestre dell'anno precedente la spedizione.

REGOLAMENTO OMISSIONI CONTRIBUTIVE

Spese per il recupero delle omissioni contributive

In ottemperanza a quanto riportato dal dettato statutario (ultimo capoverso del comma 8 dell'art. 8) in un qualsiasi caso in cui il Fondo sia chiamato a sostenere spese per costi legali *e a subire danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento*, gli stessi dovranno essere risarciti dall'azienda inadempiente. All'uopo il Fondo provvederà ad inviare apposita comunicazione a mezzo raccomandata all'azienda contenente il dettaglio delle spese sostenute o da sostenersi e i danni patrimoniali subiti.

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 23.04.2018.